CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: COSA ASPETTIAMO AD ISTITUIRE LA COMMISSIONE EDILIZIA?

Il Sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- La Commissione edilizia costituiva parte del contenuto obbligatorio del regolamento edilizio comunale, ai sensi dell'art. 33 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, poi abrogato dall'art. 136 del DPR 6 giugno 2001, n. 380: il comma 2, dell'art. 4, "Regolamenti edilizi", ha dettato una nuova disciplina dei regolamenti, rendendo facoltativa l'istituzione della commissione edilizia, confermandone il ruolo di organo consultivo («Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo»)
- L' art. 41 della L. 27/12/1997 n. 449 ha "aperto" la possibilità ai Comuni di sopprimere alcuni istituti ritenuti non indispensabili, quindi anche le commissioni
- Alla luce di questa possibilità la Regione Piemonte ha fatto la scelta, con l'art. 4 della L.R. 8/7/1999 n. 19, di rendere obbligatoria la Commissione edilizia comunale ("In ogni comune è costituita la commissione edilizia"), a cui è seguita la specifica D.C.R. 19/7/1999 n. 548-9691 che nell'approvare il Regolamento edilizio tipo ne normava i contenuti
- Successivamente la Regione Piemonte con l'art. 9 della L.R. 14/7/2009 n. 20 sostituiva l'art. 4 dell'originaria L.R. 19/1999, rendendo facoltativa la Commissione edilizia comunale ("La nomina della commissione edilizia è facoltativa")
- L'Intesa della Conferenza unificata 20 ottobre 2016, inerente all'approvazione del Regolamento edilizio tipo statale, ribadiva la non obbligatorietà della Commissione edilizia ("… della Commissione edilizia se prevista …")
- La successiva D.C.R. 28/11/2017 n. 247-45856, inerente all'approvazione del Regolamento edilizio tipo regionale, conferma anche a livello regionale la non obbligatorietà della Commissione edilizia ("La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio")

CONSIDERATO CHE

- Nonostante le vigenti normative nazionali e regionali rendano facoltativa tale scelta, il Comune di Torino all'interno del regolamento n.381 (regolamento edilizio), articolo 45.3, ha previsto

l’istituzione della Commissione Edilizia

- L’articolo 45.3.a, comma 1, del regolamento 381 dispone che: “La Commissione Edilizia organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta da undici componenti”
- L’articolo 45.3.a, comma 7 del regolamento 381 dispone che: “La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni), con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale dell'Amministrazione da cui è stata nominata. La Commissione, successivamente, opererà in regime di proroga, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione; entro tale termine dovrà essere rinnovata. Il mandato è rinnovabile una sola volta”
- L’articolo 45.3.b definisce le attribuzioni della commissione della commissione edilizia e al comma 1 dispone che: “La Commissione esprime parere, obbligatorio, non vincolante per il dirigente o responsabile dell'Ufficio comunale preposto al rilascio o diniego dell'istanza, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati dalle vigenti disposizioni di legge e permessi in sanatoria) per la realizzazione delle opere, limitatamente ai sotto riportati casi, ma ad esclusione: degli interventi su immobili compresi nella Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.; degli interventi su immobili classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.; di qualsiasi altro intervento oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio:
  a. interventi su immobili confrontanti alla Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.;
  b. interventi su immobili adiacenti o confrontanti a quelli classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico;
  c. interventi su immobili definiti dal P.R.G. di interesse storico non individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. nonché gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, o su immobili a questi adiacenti;
  d. interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione;
  e. interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni od autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale;
  f. proposte di strumenti urbanistici esecutivi od atti equivalenti. Possono, comunque, essere sottoposti alla Commissione interventi edilizi il cui progetto, a giudizi dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti, per un corretto inserimento architettonico, del parere della Commissione, nonché i pareri preliminari o di massima relativi ad aspetti architettonici"
- Poiché la normativa delega dunque ai Comuni la scelta di avvalersi o meno di questo importante strumento, sulla base delle disposizioni del regolamento 381 la Commissione Edilizia deve essere istituita e i suoi pareri sono obbligatori

SOTTOLINEATO CHE

- Il mandato amministrativo della Giunta Lo Russo è iniziato ufficialmente il 27 ottobre 2021. La proroga della commissione Edilizia è dunque scaduta il 26 febbraio 2022 e da tale giorno il Comune di Torino non dispone più di uno strumento previsto in quanto ritenuto indispensabile dai suoi regolamenti i cui pareri sono obbligatori
- Il 2 ottobre 2023 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la deliberazione 2023-00600, che introduce alcune modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio n.381
- Tra queste, la modifica dell'articolo 45.3, che però non sopprime la Commissione Edilizia ma bensì ne ribadisce la perentorietà dell’istituzione e l’obbligatorietà dei pareri
- Nell’ordinamento italiano i regolamenti comunali, seppur fonti secondarie del diritto, sono inderogabili dagli organi amministrativi

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1. Per quale motivo la Commissione Edilizia non è ancora stata rinnovata
2. Se ritiene regolare che il parere obbligatorio della Commissione Edilizia non venga espresso da quasi due anni e che valore di legittimità abbiano i titoli abilitativi emessi in questo periodo temporale in assenza dell'espressione del parere obbligatorio (ancorché in forma non vincolante), di detta Commissione
3. Quanti sono, dall'inizio del mandato, i provvedimenti amministrativi che, nel caso in cui fosse stata istituita, avrebbero previsto il parere della Commissione Edilizia, ma per i quali tale parere non è stato espresso
4. Poichè l'amministrazione ritiene così poco importante la Commissione Edilizia da derogare al regolamento per quasi 20 mesi, per quale motivo non l'ha direttamente abrogata con l'ultima modifica regolamentare

Torino, 05/10/2023

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi